

Milano, 1 Dicembre 2011

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano

alla cortese attenzione

DIREZIONE TARIFFE

(tariffe@autorita.energia.it)

per conoscenza

Ministero Sviluppo Economico e Infrastrutture

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

alla cortese attenzione

Dr. Gianfrancesco Vecchio, Direttore Generale

D.G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

(dgmercato.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it)

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a – 00198 Roma

alla cortese attenzione

Dr. Giovanni Calabrò, Direttore

Direzione generale per la concorrenza

(giovanni.calabro@agcm.it)

Oggetto: Osservazioni ACISM al DCO 40/11

Premessa

Molti degli argomenti introdotti dal DCO 40/11 esulano dal tema introdotto dal titolo dello stesso, e più che affrontare una possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dalla deliberazione 155/2008, sembrano riprendere temi già affrontati nel recente passato, con l'effetto di riaprire un dibattito che gli operatori ritenevano chiuso. Gli investimenti già affrontati per l'attuazione della deliberazione 155/2008 hanno avuto come presupposto la volontà dell'Autorità e degli operatori di operare in un quadro minimo di certezze quantomeno relative all'architettura dei sistemi di misura da installare.

Il trasparente e insistente richiamo da parte dell'Autorità all'intervento di "alcuni operatori" della telefonia e della distribuzione elettrica per l'implementazione della trasmissione della misura del gas attraverso la rete degli *smart meters* elettrici rimette in discussione il lavoro e gli investimenti fin qui fatti prima dai fabbricanti dei sistemi di misura e poi dalle imprese distributrici di gas.

È necessario ricordare che la possibilità di accesso alla rete elettrica e telefonica per la trasmissione dati è nota da tempo e non ha trovato spazio, per ragioni tecniche condivise tra gli operatori di settore, nei lavori di implementazione della rete di telelettura per il gas.

La rinnovata attenzione espressa dall'Autorità per queste ultime infrastrutture ha avuto quale effetto immediato la sospensione delle attività sul mercato, con il rinvio di procedure di gara già avviate. È evidente che i distributori vedano nell'attenzione di codesta Autorità per le reti telefoniche ed elettriche l'apertura a soluzioni diverse da quelle finora seguite per l'attuazione della deliberazione 155/2008 e dai lavori del CIG. Ciò costituisce motivo di incertezza per gli operatori e motivo, plausibile, per una dilazione degli "obblighi di messa in servizio".

Speriamo che questo effetto dilatorio del DCO, di fatto rilevabile sul mercato, non sia da mettere in relazione con il tempo che necessita ancora per l'implementazione delle "tecnologie innovative", trascurando quelle ad oggi disponibili e già conformi alla deliberazione 155/2008 di codesta Autorità.

La consultazione degli operatori

Per la redazione del DCO 40/11 non è stata consultata l'associazione dei fabbricanti degli strumenti di misura ACISM, che fa Parte della Federazione ANIMA e di Confindustria.

La nostra associazione rappresenta i più importanti operatori di settore, partecipa assiduamente ai lavori del Comitato Italiano Gas ed ha partecipato a tutte le audizioni convocate da codesta Autorità, in occasione dei lavori per la redazione della deliberazione 155/2008.

L'Autorità ha preferito consultare singoli operatori che hanno riportato le loro considerazioni e i loro interessi relativamente al mercato, ma certamente non hanno potuto offrire un quadro generale, condiviso e rappresentativo di interessi collettivi.

Soprattutto non sappiamo se sia stato correttamente riferito all'Autorità l'impegno di ACISM per l'implementazione delle norme sia cogenti sia volontarie, nonché quello per arrivare ad un quadro operativo più concreto possibile per l'attuazione della deliberazione 155/2008.

Questo metodo di consultazione, che ha coinvolto singoli soggetti invece delle rappresentanze istituzionali si presta a conferire maggiore attenzione a specifici interessi imprenditoriali.

Posizione dominante – trasmissione dati – installazione misuratori di gas

Per quanto in varie occasioni gli operatori abbiano sottolineato le differenze tra la distribuzione del gas e dell'energia elettrica, tali da rendere inconciliabili, sul mercato nazionale, le esigenze dei differenti operatori, il DCO ritorna ad insistere sulla possibilità che gli operatori elettrici siano in grado di soddisfare le esigenze di trasmissione dei dati di misura del gas.

Tale intervento potrebbe essere associato all'installazione di contatori operanti con una non meglio identificata "nuova tecnologia" ripresa in più punti dal DCO.

Considerando ipoteticamente realistica, così come prospettata dal DCO, la possibilità che l'operatore elettrico operi la trasmissione dati di misura del gas attraverso la propria rete distributiva, riteniamo si aprano considerazioni relative alla posizione di mercato dell'operatore stesso.

La posizione di mercato dell'operatore elettrico si presterebbe facilmente ad imporre le proprie scelte organizzative ed economiche al resto del mercato, con due conseguenze: imposizione del sistema di trasmissione dei dati di proprietà altrui, ed imposizione dell'installazione di misuratori idonei a soddisfare le proprie esigenze di trasmissione dei dati. In quest'ultima ipotesi la "nuova tecnologia" ben si presterebbe a diventare l'unica, o la più largamente diffusa, utilizzabile per la trasmissione di dati di misura del gas.

Se può essere utile ricordarlo, un fenomeno analogo avvenne con la messa in servizio dei misuratori elettrici di prima generazione, autoprodotti da un operatore elettrico, senza l'applicazione di norme di metrologia legale, la cui immissione sul mercato causò sostanzialmente il fallimento delle imprese produttrici di misuratori elettrici domestici. La prospettiva aperta dal DCO apre, a nostro parere, uno scenario analogo per il settore del gas.

Possono valere considerazioni analoghe per il settore delle telecomunicazioni, probabilmente con qualche difficoltà operativa in più.

Sia per l'utilizzo della rete elettrica che di telecomunicazione per la trasmissione di dati di misura del gas sembra dato per scontato che tutti gli utilizzatori di gas abbiano accesso alle due infrastrutture citate. Non sempre nella realtà esiste questa sovrapposizione perfetta.

La legge 99/2009 – ammortamenti

La lettura della legge 99/2009 che emerge dal documento DCO non mette in risalto la sostanziale portata innovativa di quest'ultima. La legge impone una durata massima del legittimo uso del contatore di gas domestico a membrana, il quale può durare quindici anni. Tale durata, espressamente prevista dalla legge, non è in alcun modo condizionata da attività di codesta autorità ed è riferita ai misuratori in campo, senza alcuna distinzione.

La vera anomalia è che le norme tariffarie e fiscali consentono per i distributori un periodo di ammortamento ventennale di questi beni, periodo che è superiore alla durata della loro vita utile.

La legge, purtroppo, non è letta come un forte invito al settore del gas per sollecitare l'attenzione nei confronti del consumatore non professionale, destinatario della misura, e della responsabilità della corretta misura, che non si può più ottenere con un misuratore di gas obsoleto. Le interpretazioni di questa legge sono volte per lo più a limitarne l'operatività, attraverso l'attesa di provvedimenti attuativi, trascurando l'importanza di garantire la tempestività e la correttezza delle misure, quali fattori imprescindibili nello sviluppo del mercato italiano del gas.

Tariffe

È del tutto comprensibile che sia considerata la preoccupazione dell'incidenza degli investimenti richiesti per l'implementazione della deliberazione 155/2008 sulle tariffe del gas. È meno comprensibile che non sia offerta analoga enfasi ai vantaggi di una corretta misura del gas e ai risparmi derivanti dalle efficienze conseguenti all'introduzione di sistemi di misura nuovi e teleletti.

Caratteristiche dei misuratori – tecnologie “innovative”

Il DCO 40/11 in più punti fa riferimento a non meglio individuate “tecnologie innovative”, introducendo così nel documento stesso un'ambiguità che, da un lato, informa sull'esistenza di soluzioni alternative a quelle finora implementate e conformi alla deliberazione 155/2008 e, dall'altro, non offre alcuna informazione utile per consentire agli operatori di rispondere in modo adeguato sulla effettiva possibilità di realizzare industrialmente sistemi di misura del gas con “tecnologie innovative”.

L'innovazione tecnologica dovrebbe essere solamente considerata quale fattore di concorrenza tra le imprese sul mercato e non oggetto dell'attenzione di codesta autorità, che, sottolineando questo fattore, può falsare la normale concorrenza tra i diversi fabbricanti di strumenti, e, per assurdo, favorire proprio chi proponga “tecnologie innovative”.

La preoccupazione di codesta Autorità riteniamo sia la necessaria conformità dei sistemi di misura (innovativi o no) alla deliberazione 155/2008 e alle leggi di metrologia legale, le quali, pur in divenire, sono in vigore.

Caratteristiche dei misuratori – costi standard

L'enunciazione di costi standard dei gruppi di misura in modo esplicito si espone alle medesime considerazioni esposte nel paragrafo precedente, con accenti di maggiore gravità.

È infatti evidente che i costi standard determinati da codesta Autorità si presteranno per essere utilizzati quali prezzi di base per i contratti di appalto di forniture. Questo dato, contenuto in diverse tabelle del DCO, interferisce con la normale concorrenza tra le imprese e definisce d'autorità costi che non possono essere determinati se non con il normale confronto tra gli operatori.

Nel documento vengono anche presi in considerazione percentuali di risparmio che sarebbero ottenute con l'utilizzo di gruppi di misura di un tipo piuttosto che di un altro. Evitiamo di entrare nei dettagli e osserviamo che la disamina dei risparmi relativi ad una determinata soluzione tecnica nei confronti di un'altra dovrebbe, per ottenere credibilità, perseguire un approfondito esame dei costi per investimenti e dei costi operativi (c.d. capex e opex). L'indicazione di una mera percentuale di presunto risparmio, ancora una volta, può facilmente prestarsi quale fattore di inquinamento della corretta concorrenza tra gli operatori. Né appare opportuno associare, per principio, un risparmio sul costo dei gruppi di misura all'adozione di specifiche “tecnologie innovative”.

Ciò premesso, trasmettiamo in allegato le osservazioni relative ai singoli punti del DCO/11 e risposte agli spunti di discussione proposti.

Ringraziando per l'attenzione, restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

Sandro Minuti

Presidente ACISM

pag. 3/3

Osservazioni relative ai singoli punti del DCO/11 (grassetto) e risposte agli spunti di discussione proposti

1.6

Oltre a commenti specifici rispetto alle proposte di modifica della RTDG contenute nel DCO 17/11, gli operatori del servizio di distribuzione e misura del gas naturale e le loro associazioni di categoria hanno sottolineato l'esigenza di prevedere una ridefinizione del piano temporale di installazione dei contatori previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/08, al fine di poter intercettare il risparmio in termini di investimento che nuove soluzioni tecnologiche potrebbero far conseguire. In particolare, è stata evidenziata da parte degli operatori del servizio di distribuzione e misura la possibilità di conseguire significativi risparmi mediante una rimodulazione delle tempistiche previste per le classi di GdM maggiori di G6; sono state inoltre sottolineate criticità sulla sostenibilità del costo per l'implementazione del piano di installazione relativamente alle classi G6 e inferiori, nonché della compatibilità della tempistica prevista dalla deliberazione ARG/gas 155/08 con le disposizioni di cui alla **legge 23 luglio 2009, n.99** in materia di validità dei bolli metrici e di graduale sostituzione dei gruppi di misura obsoleti. Possibili criticità sull'economicità delle soluzioni implementabili per lo sviluppo della tele gestione rispetto alle informazioni oggi disponibili **sono state espresse da un operatore del settore delle telecomunicazioni**, che ha evidenziato inoltre come la regolazione sembri penalizzante nei confronti di sviluppi multi-servizio delle reti di telegestione, anche in una prospettiva di sviluppo *smart-city*. Da parte dell'associazione dei venditori è stata rimarcata per altro l'importanza di garantire la tempestività e la correttezza delle misure, quali fattori imprescindibili nello sviluppo del mercato italiano del gas.

Codesta Autorità ha dato attuazione al mandato M441 che include soluzioni multi servizi, sarebbe solo necessaria una parziale revisione delle norme UNI/TS 11291 per perseguire finalità diverse da quelle finora considerate. Oltre alle osservazioni già espresse in premessa e relative agli operatori telefonici, rileviamo che l'ambito operativo prospettato da questo punto si realizzerebbe in sostanziale regime di monopolio.

1.8

Gli approfondimenti sono stati condotti mediante incontri con imprese distributrici, operatori delle telecomunicazioni, costruttori di apparati di misura, alla luce dell'evoluzione tecnico/normativa europea sviluppatasi a seguito del mandato M/441 della Commissione Europea agli organismi di standardizzazione CEN, CENELEC ed ETSI *"in the field of measuring instruments for the development of an open architecture for utility meters involving communication protocols enabling interoperability"*, nonché mediante analisi delle principali iniziative di sviluppo della telegestione condotte in altri paesi europei, segnatamente Francia e Regno Unito.

Una informazione sul mercato comunitario di 27 paesi che si limiti alle informazioni su Regno Unito e Francia appare del tutto parziale. E l'informazione sulle scelte francesi è già superata dai fatti. Altri paesi adottano configurazioni del tutto diverse da quelle qui presentate.

1.9

Gli approfondimenti sono stati svolti seguendo due principali linee di analisi:

- disponibilità di gruppi di misura e loro costi;
- soluzioni architetture per i sistemi di telegestione e loro costi.

Purtroppo non siamo in grado di valutare questa affermazione in carenza di informazioni sulle fonti degli approfondimenti che vengono qui riportati. Riteniamo che le varianti introdotte rispetto alle indagini che hanno preceduto la redazione della deliberazione 155/2008 derivino da informazioni sull'effetto dell'ingresso di operatori di telecomunicazioni ed elettricità nel mercato della lettura di dati di misura.

1.10

In relazione alla disponibilità di gruppi di misura si pone principalmente una questione di possibile riduzione del costo degli apparati, con particolare riferimento alle potenzialità che sembrano riconducibili a soluzioni innovative.

Come detto in premessa, non è realistico associare un risparmio alle nuove tecnologie, senza un approfondito esame di concreti piani industriali e senza valutare l'effettiva disponibilità sul mercato.

1.11

Per i gruppi di misura destinati al *mass market* sono state segnalate inoltre alcune criticità legate a possibili costi connessi ai requisiti minimi definiti nella deliberazione ARG/gas 155/08, con particolare riferimento all'utilizzo effettivo delle elettrovalvole, e alla previsione di installare la compensazione di temperatura su cui incidono incertezze relative all'evoluzione della normativa metrologica.

Le incertezze stanno per essere superate dall'emanazione del provvedimento sulla verifica periodica dei misuratori di gas, in consultazione presso la UE.

1.13

Dagli approfondimenti svolti, in relazione alle tematiche relative ai sistemi di telecomunicazione funzionali alla telegestione, sembra indispensabile analizzare ulteriormente i seguenti aspetti:

- utilizzo integrato in una prospettiva multi-servizio delle reti di comunicazione, sia a livello locale sia a livello nazionale;
- sviluppo di reti interne domestiche di comunicazione multi-servizio che sembrano offrire vantaggi in termini di risparmio di costi (esempio: *modem* unico) e di efficacia nel rendere disponibili le informazioni al cliente finale (unico *display* per differenti servizi), interessanti anche in una prospettiva di sostegno al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e sviluppo di eventuali strumenti di *demand response*.

Vengono qui ripresi argomenti superati già nel 2008 nel documento ARG 155/08 e del mandato conferito al CIG per la redazione delle norme. Oltre a contraddire quanto finora elaborato per l'attuazione della deliberazione 155/2008 introduce un argomento, ovvero le reti interne di comunicazioni che non sono mai state valutate nell'applicazione della ARG 155/08.

1.18

Nel seguito del documento sono presentate in dettaglio le proposte dell'Autorità che, con particolare riferimento alla sperimentazione multi-servizio di cui al punto precedente, devono essere considerate complementari e parallele alle attività di messa in servizio degli *smart meters* del gas, in conformità al programma originale previsto dalla delibera ARG/gas 155/08, rimodulato secondo quanto indicato nel capitolo 6, al paragrafo "GdM di classe G4 e G6".

In tale prospettiva l'Autorità ritiene che, come meglio spiegato nel seguito del documento:

- lo *smart meter* di energia elettrica "di seconda generazione" sia l'elemento architettonico sul quale concentrare l'attenzione, dal momento che sembra configurarsi come l'elemento che potrebbe assumere **in futuro il ruolo di nodo di comunicazione** per tutti i servizi (elettricità, gas, acqua e calore) verso un unico concentratore dati e

- verso la rete domestica: l'alimentazione dalla rete elettrica di bassa tensione gli consentirebbe di supportare il traffico dati di tutti i servizi;
- gli *smart meters* del gas nel frattempo messi in servizio secondo le tempistiche di cui al capitolo 6, anche se funzionanti inizialmente in un contesto mono-servizio, potranno successivamente essere integrati nella architettura multi-servizio una volta sperimentata e resa disponibile all'industrializzazione;
 - sulla base della sperimentazione multi-servizio, l'Autorità possa completare la regolazione della "Porta di comunicazione aggiuntiva per clienti dotati di gruppo di misura di classe inferiore a G10 messo in servizio" di cui ai commi da 8.4 a 8.6 dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 155/08.
 - **sia in tal modo salvaguardato il lavoro di normazione sino ad oggi svolto dal CIG;**
 - siano di conseguenza salvaguardati i concetti di interoperabilità e intercambiabilità più volte espressi dagli Uffici dell'Autorità;
 - alla luce di quanto prospettato, sia possibile una transizione armonica e graduale da due architetture mono-servizio (elettricità e gas) all'architettura multi-servizio;
 - la sperimentazione e l'industrializzazione della architettura multi-servizio possano favorire lo sviluppo di home display e di apparecchiature che favoriscano l'implementazione del demand response.

Le scelte fatte sul gas condizioneranno pesantemente il prosieguo del processo in quanto le soluzioni future del campo elettrico potrebbe essere in contrasto con quanto nel frattempo realizzato nel settore gas in attuazione della deliberazione 155/2008. (vedi secondo alinea) Quanto affermato nel primo alinea appare incompatibile con quanto affermato nel secondo e nei successivi.

Da considerare infine che la data per l'introduzione della seconda generazione di contatori elettrici sarà il 2018.

4.7

Nello specifico, in relazione a tali criticità le associazioni di categoria hanno proposto un differimento dei termini previsti per la messa in servizio dei GdM contenuti nelle *direttive telegestione gas*, così precisati:

- per la classe >G40, un differimento al 31 dicembre 2011 della scadenza prevista per la messa in servizio, per far fronte ai ritardi legati agli approvvigionamenti sul mercato delle apparecchiature;
- il differimento di 1-2 anni delle scadenze previste per la messa in servizio dei gruppi di misura di classe G25-G40, che consentirebbe un notevole risparmio sul costo dell'investimento in considerazione della futura disponibilità, in quantità industriali, di GdM "compatti smart" che integreranno le funzioni di misura alle condizioni *standard*, nonché la registrazione e comunicazione dei dati in un unico involucro marchiato MID e, in parallelo, di misuratori basati su tecnologie di misura "innovative";
- le classi G10 e G16, dal punto di vista tecnico, sono accomunate alle classi G25-G40, tuttavia la proposta delle associazioni prevede una rimodulazione in linea con quella del *mass market*;
- una rimodulazione degli adempimenti previsti per i GdM destinati al mass market (classi G4 e G6) che permetta di completare il processo di ammortamento secondo le vite utili tariffarie definite con la RTDG e di eliminare conseguentemente eventuali *stranded cost*, anche al fine di intercettare soluzioni più economiche ed evolute, alcune delle quali, ragionevolmente disponibili al mercato tra circa 1-2 anni, potranno integrare in un unico apparato il modulo elettronico di gestione della misura, compensazione di T, registrazione dei dati, il modem, il *display* digitale e l'elettrovalvola.

Le soluzioni tecnologiche idonee a soddisfare quanto previsto dalla deliberazione 155/2008 sono già disponibili e possono essere operative con la dilazione di un anno delle scadenze previste dalla deliberazione 155/2008.

5.5

Per i gruppi di misura di classe compresa tra G16 e G40, le imprese distributrici sembrano orientate a valutare con attenzione le possibilità di impiego di GdM con tecnologie "innovative", che sembrano offrire interessanti prospettive in termini di risparmio di costi di investimento.

Le prospettive di risparmio effettuate con il solo esame dei costi di investimento non possono essere sufficienti per un esame economico delle offerte. I costi operativi sono altrettanto importanti per ottenere una piena consapevolezza delle reali potenzialità delle soluzioni offerte.

5.7

La soluzione *tradizionale* risulta essere basata su una tecnologia consolidata e pronta per la commercializzazione. Tale soluzione implica quasi sempre la necessità di sostituire i misuratori attualmente in uso, salvo i casi in cui siano già predisposti con rubinetto per rilevazione della pressione, tasca per rilevazione della temperatura e di un'interfaccia emettitrice di impulsi. I costi associati allo sviluppo della tecnologia tradizionale appaiono rilevanti essendo costituiti dal costo riferito al misuratore a cui si aggiunge il costo del correttore di pressione e temperatura, oltre alle spese di messa in opera.

La sostituzione del misuratore è necessaria solo se si decidesse di passare a tecnologie di misura incompatibili con quelle finora messe in servizio.

Allo stato, l'adozione di un misuratore nuovo è necessaria solo se quest'ultimo è privo di emettitore di impulsi.

5.10

Rispetto alla classe di GdM G10 è stato segnalato che, in sede di rinnovo del parco, potrebbe essere assorbita dalle classi G16 o G6.

Non ci risulta fondata la scelta di sopprimere la classe di misuratori G10; sicuramente la scelta fa parte della visione parziale di mercato di qualche operatore.

5.11

Per il rinnovo del parco relativo ai GdM G4-G6 le imprese distributrici sembrerebbero orientate a valutare l'ipotesi di utilizzo di GdM a tecnologia massica o a ultrasuoni, che offrirebbero vantaggi in termini economici.

Le soluzioni tecniche qui prospettate non sono ancora state oggetto di adeguate valutazioni relative alla loro affidabilità nel tempo e disponibilità industriale.

Riteniamo che il confronto tra tecnologie dovrebbe essere oggetto di un esame obiettivo e complessivo. L'effetto immediato di riportare nel DCO affermazioni che non sono state oggetto di un idoneo confronto nelle sedi tecniche e normative è quello di procrastinare il rinnovo del parco di misuratori, in attesa di una tecnologia ancora da testare efficacemente.

5.35

Con riferimento a quanto sopra, l'Autorità ritiene utile:

- a) avviare una revisione dei requisiti minimi dei misuratori elettronici sulle reti elettriche in bassa tensione, affinché le potenzialità di messa a disposizione del dato sopra descritte siano incluse fin dall'origine nei misuratori stessi;
- b) valutare la possibilità di prevedere fin da subito la possibilità per i distributori di mettere a disposizione, su base sperimentale, non discriminatoria e su richiesta del cliente finale (ovvero del venditore per conto del cliente finale), strumenti del tipo di quelli sopra

descritto. In tal caso è stata evidenziata l'esigenza di definire opportune regole per disciplinare le modalità di copertura del costo di tale servizio aggiuntivo (costo che non potrà essere socializzato ma dovrà essere attribuito agli utilizzatori del medesimo⁹) e le caratteristiche minime del servizio reso.

Se le sperimentazioni congiunte tra gas ed elettricità possono essere fatte da un unico operatore elettrico, gli effetti di questa sperimentazione saranno sostanzialmente equiparabili ad un abuso di posizione dominante sul mercato.

6.26

In aggiunta al detto stato di incertezza su tecnologie e costi del servizio di telegestione, per le classi di misuratori destinate alla clientela residenziale si pone in particolare il problema nell'ampiezza del parco da sostituire, con le annesse problematiche circa l'eventuale riconoscimento degli *stranded costs*, in caso di obblighi di sostituzione massiva quali quelli previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08. L'analisi, infatti, ha evidenziato come negli ultimi anni sia stata sostituita una quantità molto rilevante di GdM, e pertanto l'obbligo di sostituzione massiva si applicherebbe anche a misuratori che hanno appena iniziato la vita utile.

La nota 13 del punto citato della DCO riporta una cifra (270 milioni di euro) di cui sono ignote le componenti e pertanto risulta impossibile da interpretare. Certamente la cifra non può riferirsi ad investimenti effettuati per l'acquisto di misuratori di gas.

6.29

Infine, la soluzione proposta consente di cogliere l'opportunità di realizzare il sistema di telelettura/telegestione in sinergia con il *roll out* di sostituzione dei misuratori per la fornitura del servizio di energia elettrica, in una logica multi servizio in grado di creare un valore aggiuntivo per il cliente finale.

Riteniamo che questo punto sia da collegare al precedente punto 1.18: il lavoro di implementazione della deliberazione 155/2008 non si può coordinare con un nuovo roll-out dei misuratori.

Q1. *Si concorda con la valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai gruppi di misura? Descrivere eventuali ulteriori criticità..*

Vedi i punti sopra dettagliati

Q2. *Si concorda con la valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai sistemi di telegestione? Descrivere eventuali ulteriori criticità.*


Vedi i punti sopra dettagliati


Q3. *Si concorda con le ipotesi adottate con riferimento ai requisiti minimi funzionali? Argomentare eventuali posizioni diverse.*

ACSIM concorda con i requisiti minimi funzionali

Q4. Esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di utilizzare sistemi di gestione dati multiservizio per la telelettura.

Vedi i punti sopra dettagliati e le tabelle riportate di seguito elaborate in ambito CIG.





Q5. Si concorda con i costi standard proposti? Portare evidenza di eventuali ipotesi di standard diversi.

Riteniamo che la determinazione di costi standard sia idonea a falsare la normale concorrenza.

Q6. Si concorda con la proposta di introdurre un incentivo economico all'adozione di comportamenti efficienti senza contestualmente modificare gli obblighi introdotti con la delibera ARG/gas 155/08? Argomentare.

Nessun commento

Q7. Si concorda con l'ipotesi di identificazione dell'“anno a regime” proposta? Indicare e giustificare eventuali diverse proposte.

Nessun commento

Q8. *Si concorda con la previsione di immediato passaggio ai costi standard e con la metodologia indicata per la loro determinazione? Argomentare alla luce degli obiettivi di incentivazione sottostanti un'eventuale proposta alternativa, supportandola con adeguata documentazione.*

Il commento sui costi standard è in premessa

Q9. *Si concorda con l'introduzione di un meccanismo di profit e loss sharing?*

Nessun commento

Q10. Si concorda con l'ipotesi di rimodulare le scadenze introdotte dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per i gruppi di misura G4 e G6 destinati alla clientela residenziale?

Nella tabella che segue viene presentata la proposta di ACISM

Tabella I

Calibri	%	Quantità per 1000	Messa in servizio
Over G40	100	60	31 dicembre 2011
G40	100	50	31 dicembre 2012
G25	100	100	31 dicembre 2013
G10/G16	100	270	31 dicembre 2014
G4/G6	2		31 dicembre 2012 ¹
	4		31 dicembre 2013
	5		31 dicembre 2014
	10		31 dicembre 2015
	10		31 dicembre 2016
	15		31 dicembre 2017
	15		31 dicembre 2018
	15		31 dicembre 2019
	10		31 dicembre 2020

¹ Negli anni 2012 e 2013 si prevede una sperimentazione di gruppi di misura pilota sulla rete gas che prelude all'installazione programmata.

Q11. Si concorda con il mantenimento degli obblighi relativi ai requisiti minimi riguardanti il gruppo di misura all'atto della sostituzione?

Nessun commento

Q12. Si concorda con l'ipotesi di stabilire un piano graduale di adempimento alle disposizioni della legge 99/09 che prevede la sostituzione all'atto della scadenza della vita utile prevista dalla RTDG?

Il piano graduale non può prescindere dalla sostituzione dei misuratori che siano installati da più di quindici anni, come previsto dalla legge 99/2009.

Q13. Si concorda con l'ipotesi di consentire sperimentazioni locali, singolarmente valutate?

ACISM concorda ma con possibilità di effettuare sperimentazioni anche solo nel campo gas.

Q14. Si concorda con l'approccio multi-servizio e multi-tecnologia della sperimentazione?

ACISM conferma che la multi-servizio e la multi-tecnologia deve essere standard e non proprietaria.

Q15. Si ritiene che le sperimentazioni possano portare ad una integrazione dei requisiti minimi relativi ai GdM?

Non si comprende quale sia la connessione tra la sperimentazione in campo e l'integrazione dei requisiti minimi dei GdM, che presumiamo si intendano differenti da quelli già stabiliti dalla deliberazione 155/2008.

Q16. Si ritiene che possa verificarsi il caso in cui, in esito alle sperimentazioni, i GdM elettronici conformi alle direttive telemisura gas nel frattempo già installati possano risultare obsoleti/non teleleggibili?

Q17. Sviluppare eventuali proposte aggiuntive.